



COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
PER EMERGENZA ABITATIVA**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 26 settembre 2018

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	Pag. 3
Art. 2	Emergenza abitativa	Pag. 3
Art. 3	Tipologia delle abitazioni per emergenza abitativa	Pag. 3
Art. 4	Accesso e gestione alloggi di emergenza abitativa di proprietà dell'ATER	Pag. 3
Art. 5	Requisiti per l'accesso agli alloggi di emergenza abitativa di proprietà comunale	Pag. 4
Art. 6	Presentazione della domanda	Pag. 5
Art. 7	Criteri per la valutazione delle domande di emergenza abitativa e formazione della graduatoria	Pag. 5
Art. 8	Motivi di esclusione	Pag. 6
Art. 9	Modalità e condizioni di assegnazione dell'alloggio	Pag. 6
Art. 10	Canone di concessione	Pag. 7
Art. 11	Obblighi dell'assegnatario	Pag. 7
Art. 12	Rilascio dell'alloggio	Pag. 7
Art. 13	Revoca dell'assegnazione temporanea	Pag. 7
Art. 14	Variazione del nucleo familiare	Pag. 8
Art. 15	Entrata in vigore	Pag. 8
Allegato A	Attribuzione dei punteggi dalle domande	Pag. 9
Allegato B	Accordo di concessione e utilizzo dell'alloggio	Pag. 10
Allegato C	Norme di conduzione degli alloggi di proprietà comunale da parte degli assegnatari	Pag. 11

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in conformità con quanto previsto dalla L.R. 03 novembre 2017 n. 39, e successive modificazioni, e in applicazione a quanto previsto dal “Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi e servizi sociali” al capo VI° “Interventi di assistenza abitativa”, disciplina le modalità di concessione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
2. Tali alloggi sono destinati, ad uso temporaneo, per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei che presentano problematiche di immediata gravità.

Articolo 2 – Emergenza abitativa

1. Per emergenza abitativa si intendono gravi situazioni indipendenti dalla volontà del singolo, senza possibilità di soluzioni alternative, o che comportino maggiori oneri finanziari per il Comune, quali sfratti, pignoramenti, sgomberi di alloggi pericolanti, inagibili per pericolosità o condizioni igieniche precarie, situazioni gravi e contingenti dipendenti da calamità naturali od atmosferiche, o altre gravi condizioni sociali debitamente documentate.
2. Per le caratteristiche proprie dell’emergenza il periodo di assegnazione dell’alloggio, disposto con Ordinanza del Sindaco, può essere solo per un periodo temporaneo, al fine di consentire agli assegnatari che abbiano superato la fase di emergenza un regolare accesso ad altri alloggi pubblici o nel libero mercato.

Articolo 3 - Tipologia delle abitazioni per emergenza

1. Gli alloggi nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale per far fronte alle emergenze abitative si suddividono nei seguenti gruppi:
 - a) alloggi di proprietà comunale in gestione diretta del Comune, assegnati e gestiti secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ATER, assegnati secondo quanto previsto dall’art. 44 della Legge Regionale 03 novembre 2017 n. 39, in merito all’utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

Articolo 4 – Accesso e gestione alloggi di emergenza abitativa di proprietà dell’ATER

1. Il Comune può riservare un’aliquota non superiore al 10% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ATER da assegnare annualmente, per far fronte a documentate situazioni di emergenza abitativa.
2. Gli alloggi di emergenza abitativa E.R.P verranno assegnati secondo quanto previsto dall’art. 44 della Legge Regionale 03 novembre 2017 n. 39, in merito all’utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
3. Il canone di locazione per gli alloggi di proprietà dell’ATER verrà determinato con le modalità di cui alla L.R n. 39/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5 - Requisiti per l'accesso agli alloggi di emergenza abitativa di proprietà comunale

1. Il presente ed i successivi articoli, nonché gli allegati, regolamentano l'accesso e la gestione degli alloggi di emergenza abitativa di proprietà del Comune.
2. Possono presentare domanda per le assegnazioni provvisorie di unità abitative di cui all'art.3 lettera a) del presente Regolamento, i nuclei familiari che si trovano in condizione di grave disagio abitativo quale:
 - a) sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria competente (sono esclusi provvedimenti di sfratto promossi per qualsiasi motivo per conto del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico o per occupazione senza titolo);
 - b) obbligo di rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente o sentenza passata in giudicato;
 - c) situazione di emergenza abitativa dovuta a sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;
 - d) situazione di emergenza abitativa per pubbliche calamità;
 - e) condizione di grave disagio economico-sociale con problemi alloggiativi comprovati dal Servizio Sociale.
3. I soggetti, di cui al comma 1, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica nel Comune di Paese al momento della presentazione della domanda;
 - b) cittadinanza italiana;
 - c) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
 - d) titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
 - e) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
 - f) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
 - g) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale;
 - h) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

- k) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
 - i) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
4. Ai fini del presente Regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia in situazione di disagio abitativo così come risulta composta e verificata, attraverso istruttoria dei Servizi Sociali, al momento della presentazione della domanda di accesso all'alloggio emergenze abitative.
 5. Il nucleo può essere costituito dai coniugi o dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016 n. 76 (conviventi more uxorio) o da una persona sola nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.
 6. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Sociali; verranno ammesse solo le variazioni previste all'art. 14 comma 2 del presente Regolamento.
 7. I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione dell'alloggio e persistere in costanza del rapporto, pena la revoca della concessione.
 8. L'assegnatario dell'alloggio di emergenza ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 6 – Presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata, previo colloquio con l'Assistente Sociale.
2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando apposito modulo da consegnare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Articolo 7 – Criteri per la valutazione delle domande di emergenza abitativa e formazione della graduatoria

1. L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità.
2. A ciascuna domanda verranno attribuiti i punteggi secondo i criteri di priorità indicati nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. Al termine dell'istruttoria, ogni domanda verrà inserita, in ordine decrescente, in apposita graduatoria stilata in base al punteggio di classificazione.
4. A parità di punteggio verrà data priorità all'istanza con ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità si darà priorità alla domanda prima presentata al protocollo.
5. La graduatoria verrà costantemente aggiornata ed integrata con le nuove domande.
6. I richiedenti già collocati in graduatoria, che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare nuova domanda.
7. La domanda ha validità 12 mesi dalla data di presentazione, al termine della quale si procederà all'archiviazione della stessa.

Articolo 8 – Motivi di esclusione

1. Qualora una persona abbia presentato nell'anno di riferimento domanda di contributo a sostegno del canone di locazione e la stessa sia stata accolta con l'erogazione dell'importo massimo spettante, non potrà presentare in caso di successivo sfratto per morosità, anche la domanda di emergenza abitativa.
2. La domanda di emergenza abitativa non potrà essere presentata da coloro che, in qualità di assegnatari a titolo definitivo di alloggio E.R.P., abbiano perso i requisiti necessari per la conservazione dell'alloggio e lo debbano rilasciare per inadempienze contrattuali.
3. L'istanza verrà inoltre archiviata nei seguenti casi:
 - assegnazione al richiedente di un alloggio E.R.P.;
 - reperimento di un alloggio nel libero mercato da parte del richiedente;
 - rifiuto di una soluzione abitativa non giustificata da gravi motivi;
 - richiesta di archiviazione da parte del richiedente;
 - trasferimento di residenza presso un altro Comune o cancellazione anagrafica per irreperibilità;
 - rifiuto o resistenza del richiedente nel fornire documentazioni e integrazioni su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - perdita dei requisiti di accesso prima della scadenza della domanda, e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 9 – Modalità e condizioni di assegnazione dell'alloggio

1. L'assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi di emergenza abitativa avverrà con Ordinanza del Sindaco.
2. Gli alloggi verranno assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza, e comunque con durata non superiore ad anni 2.
3. In circostanze eccezionali, quando il perdurare delle cause che hanno determinato l'assegnazione temporanea dell'alloggio non consenta agli assegnatari di reperire soluzioni alternative, sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, il Sindaco, con propria Ordinanza, può autorizzare una proroga dell'assegnazione. L'assegnatario si dovrà comunque attivare per reperire un'altra soluzione abitativa.
4. Salvo particolari situazioni contingenti, non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento.
5. In sede di assegnazione l'Ufficio Servizi Sociali procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda. Il mutamento dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio comporterà la cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni e la conseguente modifica della graduatoria stessa fino all'eventuale esclusione dalla graduatoria stessa.
6. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa, con esclusione dalla graduatoria.
7. Il Comune di Paese, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione dell'assegnatario per la sottoscrizione dell' "Accordo di concessione e utilizzo dell'alloggio" di cui all'allegato B e delle "Norme di conduzione degli alloggi di proprietà comunale da parte degli assegnatari" di cui all'allegato C, che fanno parte integrante al presente Regolamento.
8. L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.
9. L'inosservanza di quanto specificato comporta la decadenza dell'assegnazione.

Articolo 10 – Canone di concessione

1. La misura del canone di concessione, eventuali riduzioni o esenzioni, verranno determinati dai Servizi Sociali in relazione alla situazione socio-economica del nucleo assegnatario.
2. Sono a carico dell'assegnatario il canone di concessione, eventuali spese accessorie (es. spese condominiali), le spese per l'attivazione delle utenze domestiche e le conseguenti bollette.

Articolo 11 – Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario è tenuto a:
 - a. mantenere in buono stato l'alloggio assegnato;
 - b. corrispondere nei termini concordati il canone pattuito;
 - c. sottoscrivere ed osservare il documento "Accordo di concessione e utilizzo dell'alloggio" (allegato B);
 - d. sottoscrivere ed osservare il documento "Norme di conduzione degli alloggi di proprietà comunale da parte degli assegnatari" (allegato C).

Articolo 12 – Rilascio dell'alloggio

1. Trascorso il tempo di assegnazione temporanea, l'assegnatario dovrà lasciare libero l'alloggio. In caso contrario, l'Amministrazione Comunale darà corso al procedimento per la liberazione dell'alloggio e ciò con ogni conseguente aggravio di spese a carico dell'assegnatario.

Articolo 13 – Revoca dall'assegnazione temporanea

1. La revoca dell'assegnazione viene disposta mediante provvedimento del Sindaco qualora il nucleo assegnatario:
 - a) abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
 - b) non abbia preso possesso dell'alloggio assegnato entro 30 giorni;
 - c) sia moroso da almeno 3 mesi nel pagamento del canone di concessione per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico/sociale;
 - d) ospiti persone non facenti parte del nucleo familiare definito al momento dell'assegnazione;
 - e) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
 - f) non ottemperi agli impegni sottoscritti nei documenti "Accordo di concessione e utilizzo dell'alloggio" (allegato B) e "Norme di conduzione degli alloggi di proprietà comunale da parte degli assegnatari" (allegato C);
 - g) abbia recato danni gravi all'alloggio assegnato, ovvero non abbia proceduto al ripristino dei danni cagionati;
 - h) abbia ceduto l'alloggio assegnato, in tutto o in parte, a persone terze;
 - i) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
 - j) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

- k) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Paese.

Articolo 14 – Variazioni del nucleo familiare

1. Successivamente all'assegnazione dell'alloggio, ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
2. Si considerano e sono ammesse come variazioni solo le seguenti situazioni: decesso, separazione, allontanamento, ricovero definitivo in struttura residenziale, nuove nascite.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE DOMANDE

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento Comunale "Emergenza abitativa", con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

	PUNTI	PUNTI ASSEGNATI AL RICHIEDENTE
Situazione economica disagiata, stabilita sulla base della "soglia di povertà" *		
superiore a "soglia di povertà"	2	
inferiore a "soglia di povertà"	4	
Presenza anziani ultra 65enni		
da 65 a 74 anni	1	
da 75 anni	3	
Presenza persone con invalidità/disabilità		
solo con inv.civ. dal 67% al 100%	3	
inv.civ. + accompagnatoria e/o L. 104/92 art. 3 comma 3	5	
Presenza genitore solo con figli a carico effettivamente conviventi e frequentanti corsi regolari di studio	2 punti ogni figlio	
Residenza anagrafica nel Comune di Paese		
da almeno 10 anni	2	
da almeno 20 anni	5	
da almeno 30 anni	7	
	TOTALE	

CONDIZIONI OGGETTIVE:

	PUNTI	PUNTI ASSEGNATI AL RICHIEDENTE
Coabitazione con altro nucleo familiare	1	
Presenza barriere architettoniche (in presenza di familiare disabile)	2	
Sovraffollamento (certificato)	2	
Alloggio antigienico (certificato)	2	
Rilascio di alloggio in seguito a provvedimento esecutivo o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio	6	
Nucleo con particolare situazione di disagio socio-economico-abitativo valutata dall'Assistente Sociale	8	
	TOTALE	

CONDIZIONI SOGGETTIVE PUNTEGGIO	
CONDIZIONI OGGETTIVE PUNTEGGIO	
PUNTEGGIO TOTALE	

* "Soglia di povertà": così come definita dall'art. 5 del "Regolamento comunale per la disciplina degli interventi e servizi sociali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016, corrisponde all'importo della pensione minima INPS con maggiorazione sociale, fissata dall'INPS per l'anno in corso e rivalutata annualmente.

ACCORDO DI CONCESSIONE E UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

In applicazione dell'ordinanza del Sindaco n. _____ in data _____, viene assegnato l'Alloggio Emergenze Abitative di proprietà comunale sito a Paese in via _____ n. _____ (frazione _____) al nucleo formato dalle seguenti persone:

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA
<i>richiedente</i>			

Con il presente documento, sottoscritto da entrambe le parti (Servizi Sociali del Comune di Paese e assegnatari), viene regolamentato:

- a) il tempo di permanenza nell'alloggio emergenze abitative
- b) il canone mensile di concessione
- c) le norme generali di utilizzo dell'alloggio

a) PERMANENZA NELL'ALLOGGIO

L'assegnazione ha decorrenza dal _____ ed ha carattere temporaneo fino al _____; in tale periodo l'assegnatario e gli altri componenti del nucleo dovranno attivarsi per ricercare un'altra soluzione abitativa.

b) CANONE MENSILE DI CONCESSIONE

L'assegnatario dovrà versare all'Amministrazione Comunale una quota di € _____,00, definita dall'Ufficio Servizi Sociali in base all'attuale possibilità economica del nucleo familiare.

Sono a carico dell'assegnatario, altresì, le spese condominiali e le bollette per le utenze domestiche.

L'assegnatario è tenuto a comunicare ogni variazione del reddito al fine di un'eventuale ridefinizione della quota di contribuzione mensile.

Il mancato pagamento della quota potrà dare luogo alla riscossione coattiva.

c) NORME GENERALI DI UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

Le norme generali di utilizzo dell'alloggio vengono dettagliate all'allegato C).

Il sig. _____ assegnatario dell'alloggio per emergenze abitative:

- *Concorda che, per la risoluzione della problematica socio-economica-abitativa, è necessario aderire al progetto personalizzato predisposto in accordo con i Servizi Sociali del Comune, che prevede l'attivazione di tutti i componenti del nucleo familiare;*
- *Si impegna a reperire un'altra soluzione abitativa entro i termini di concessione dell'alloggio emergenze abitative;*
- *Autorizza il personale incaricato dai Servizi Sociali del Comune ad effettuare visite ed interventi domiciliari, a tal fine acconsente all'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a sostegno del nucleo secondo il progetto personalizzato.*

Letto, accettato e sottoscritto.

Paese, li _____

Servizi Sociali Comune di Paese _____

Assegnatario _____

NORME DI CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI

Le presenti norme hanno validità di applicazione in tutti gli immobili di proprietà comunale assegnati per situazioni di "emergenza abitativa".

Gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale sono tenuti all'osservanza delle presenti norme che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di accettare in ogni sua parte.

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta la revoca dell'assegnazione.

1. **Per quanto riguarda l'unità abitativa**, l'assegnatario ed i componenti del nucleo sono tenuti a:
 - a) utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo d'abitazione; non è consentito l'utilizzo dell'alloggio ad altre persone diverse dagli assegnatari; nell'alloggio non sono ammessi animali;
 - b) usare la diligenza di cui all'art.1587 del C.C. nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, provvedendo quindi ad avere la più ampia cura al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà;
 - c) dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di eventuali guasti;
 - d) rispettare le regole del corretto vivere civile e precisamente: evitare rumori molesti, rispettare l'orario di silenzio, non tenere apparecchi radio televisivi ad alto volume;
 - e) non ospitare persone estranee;
 - f) non provocare danni, rotture, manomissioni all'alloggio e agli arredi, l'assegnatario è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;
 - g) non tenere all'interno dell'alloggio assegnato materiale infiammabile, combustibili vari, oggetti che possano provocare scoppi, esplosioni, incendi;
 - h) provvedere al riscaldamento esclusivamente con gli impianti in dotazione, siano essi centralizzati o individuali;
 - i) consentire l'accesso nell'alloggio al personale dipendente del Comune o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire o far eseguire interventi manutentivi o per effettuare sopralluoghi ritenuti necessari;
 - j) non effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive.

Al momento della consegna delle chiavi verrà stilato un verbale in cui saranno elencati gli arredi esistenti nell'alloggio. In mancanza di mobilia, l'assegnatario potrà arredare l'alloggio con mobili e arredi propri dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso.

2. **Per quanto riguarda le parti comuni**, costituite da ingressi, corridoi, pianerottoli, vani scale, locale caldaia ed altri locali di uso comune, l'assegnatario ed i componenti del nucleo sono tenuti a:
 - a) servirsi correttamente dei locali e degli spazi condominiali, senza arrecare disturbo agli altri condomini, attenendosi a quanto previsto dal regolamento condominiale;
 - b) non ingombrare gli spazi comuni con oggetti vari, masserizie e suppellettili;
 - c) non provocare danni, rotture, manomissioni o altro alle parti comuni ed agli impianti, l'assegnatario è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;

- d) chiudere il portone di accesso, ed in genere gli ingressi, in modo da garantire la sicurezza di tutti i condomini;
- e) provvedere direttamente o indirettamente e concordemente con gli altri condomini, alla pulizia dei luoghi comuni rispettando il decoro;
- f) effettuare la raccolta differenzia utilizzando gli appositi contenitori.

Letto, accettato e sottoscritto

Paese, li _____

Firma assegnatario _____